

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 30

## TFA SPECIALE: IL PRIMO DECRETO ATTUATIVO

Contestualmente al Regolamento sul TFA speciale il ministro Profumo ha firmato il decreto ministeriale che istituisce i “percorsi speciali abilitanti” e ne organizza l'avvio ([qui il link](#)). Prevista una prova nazionale d'ingresso definita non selettiva, ma...

Il comma 1-sexies dell'art. 4 del Regolamento istitutivo del TFA speciale rinvia ad un apposito decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, l'emanazione di «*disposizioni organizzative atte a garantire... l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo,... tenuto conto anche della disponibilità recettiva sostenibile dalle università*»; limite già considerato dal Regolamento nella previsione di un sviluppo in tre percorsi annuali fino all'a.a. 2014/15 per arrivare a soddisfare un numero di richieste stimate in almeno 75mila. A sottolineare la necessità di prevedere una procedura di programmazione ed «*eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell'offerta*» degli atenei era stato già il Consiglio Nazionale Universitario nel suo parere sul Regolamento. La scelta del MIUR è stata quella di istituire una “prova di valutazione delle competenze in ingresso”. L'art. 3 del DM stabilisce infatti che, prima dell'attivazione del primo corso di TFA speciale, gli aspiranti debbano sottoporsi ad «*una prova nazionale, computer based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lingua straniera*», composta da «*70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta*». La prova, precisa il comma 4, «*non costituisce sbarramento all'iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione*», mentre il comma 4 dell'art. 4 fa sapere che «*l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base all'ordine dei risultati ottenuti nella prova*».

Escludere che l'esito della prova possa precludere l'iscrizione ai corsi è una ovvietà, visto che è già il Regolamento del TFA speciale a stabilirlo in modo lapidario: «*l'iscrizione ai percorsi formativi speciali non prevede il superamento di prove di accesso*» (art. 4, c. 1-*quater*). Ben diversa è invece la seconda parte della disposizione, laddove si stabilisce che il punteggio della prova sia parte costitutiva di quello di abilitazione: questa previsione è del tutto assente dalle modifiche introdotte dal Regolamento del TFA speciale al DM n. 249/2010 e contrasta in modo stridente con quanto disposto da quest'ultimo. Infatti l'art. 10 (cc. 10 e 11), cui l'art. 15 espressamente rinvia, stabilisce che il punteggio di abilitazione si basa sui voti conseguiti nel corso di laurea e nelle attività svolte durante il tirocinio e sul relativo esame finale, ma non ha nulla a che vedere con le prove selettive d'ingresso o, nel caso particolare dello speciale, di “valutazione delle competenze d'ingresso”.

*Il punto della settimana* di Libednews, anno 2012/2013, numero 30

Altro punto alquanto discutibile è quello relativo alle modalità di calcolo del punteggio della prova d'ingresso: il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che «*sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti*»; dalla 43esima in poi è possibile cominciare a cumulare punti, fino ad un massimo di 35. Poiché nello stabilire le modalità di calcolo del punteggio di abilitazione l'allegato A al DM assegna fino a 50 punti alla media ponderata degli esami di tirocinio e un massimo di 15 punti per l'esame finale, l'introduzione di quella soglia (di dubbia legittimità) pone una pesante ipoteca sul punteggio finale e, soprattutto, sulla possibilità stessa di conseguire l'abilitazione, che si ottiene con almeno 60/100. Se è vero che l'esito della prova non preclude la possibilità di iscriversi ai corsi (e quindi di pagare per intero il corso), ne rende alquanto difficoltoso l'esito finale: una sorta di "selezione a posteriori".

Dal punto vista, poi, della selezione degli accessi alle tre annualità questa modalità di attribuzione dei punteggi risulta alquanto problematica; cosa accadrebbe, infatti, se in una certa classe di concorso la metà dei richiedenti non raggiungesse le 43 risposte esatte? Con quale criterio verrebbero ripartiti gli aspiranti nel secondo e terzo anno? Ai fini di questa graduatoria la completa gradualità sarebbe molto più adeguata.

Ci sono altri punti del DM alquanto discutibili, come ad esempio la modalità di calcolo dei punteggi di abilitazione stabilite nell'Allegato A che, contrariamente a quanto stabilito all'art. 10 del DM n. 249/2010, non tiene conto del percorso accademico (laurea) che costituisce il titolo principale di accesso ai percorsi.

Come qualcuno ha avuto modo di scrivere, sembra che dietro questo atto ci sia stata la "maligna regia" di chi ha sempre contrastato e mal digerito l'attivazione del TFA speciale.

Però è un fatto oggettivo che la delega contenuta nel comma 1-*sexies* di cui abbiamo parlato in apertura riguarda esclusivamente «*disposizioni organizzative atte a garantire... l'accesso ai percorsi abilitanti speciali*», non modifiche sostanziali al Regolamento; e il DM in questione è di "rango legislativo inferiore" rispetto a quello del Regolamento che lo dispone, pertanto non ne può modificare i contenuti.

A quanto contenzioso dovremo ancora assistere su questi percorsi prima di vederne la fine?